



Consigli di Quartiere

Comune di Biella

Regolamento della Partecipazione

Titolo III – Consigli Di Quartiere

Il Regolamento della Partecipazione, è stato modificato nel giugno 2023 con voto unanime, dal Consiglio Comunale, al fine di semplificare il procedimento per l'elezione dei nuovi Consigli di Quartiere.

Ora si è attivato questo procedimento con una serie di incontri in tutti i Quartieri della Città durante i quali vengono illustrate le procedure da seguire.

Cosa sono i Consigli di Quartiere?

(Art. 28)

- Strumento di partecipazione dei cittadini
- Promuovono il dialogo tra cittadini e Amministrazione Comunale
- Operano come Consulta Permanente per il proprio territorio

Finalità principali (Art. 28)

- Rappresentare bisogni e proposte dei cittadini
- Organizzare incontri pubblici (Assemblee di Quartiere)
- Proporre iniziative culturali, sportive, ricreative
- Collaborare nella gestione dei servizi di quartiere
- Formulare proposte per il bilancio partecipativo e osservazioni sui procedimenti amministrativi

Rapporti con l'Amministrazione (Art. 29)

- Collaborazione basata su lealtà e perseguire l'interesse pubblico generale
- Comunicazione da parte dell'amministrazione comunale entro 10 giorni dei procedimenti amministrativi riguardanti i Quartieri
- Referente comunale per segnalazioni formulate dai Presidenti dei Consigli dei Quartieri
- Riunioni periodiche tra Sindaco e Presidenti

Composizione e Mandato (Art. 30)

- Minimo 5 – massimo 10 componenti, incluso il Presidente
- Mandato di 5 anni, prorogabile fino a 1 anno
- Decadenza se i componenti scendono sotto 5
- Incompatibilità con le cariche di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale

Chi può essere eletto? (Art. 30)

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Biella
- Requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per la carica di Consigliere Comunale
- Candidatura in un solo Quartiere

Elezione del Consiglio (Art. 31)

- Il Sindaco con proprio decreto indice le elezioni e indica il termine per presentare le candidature (non inferiore a trenta giorni dalla data dell'elezione)
- Liste da 7 a 10 candidati, va garantita la rappresentanza di genere
- No simboli di partito

Elezione del Consiglio (Art. 31)

- I Consigli di Quartiere sono eletti dall'Assemblea Pubblica di Quartiere convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato
- Per poter esprimere il proprio voto ciascun partecipante all'assemblea deve essere registrato
- Elezioni viene effettuata a scrutinio di lista
- Ciascun elettore può esprimere un voto di lista + 1 preferenza

Gestione e Decadenza (Art. 31)

- Il seggio che resta vacante viene coperto con il subentro del primo dei non eletti
- Se i membri sono < 5 per impossibilità di surroga il consiglio è sciolto
- E' prevista la decadenza per violazioni dello Statuto o del Regolamento
- E' indetta nuova Assemblea entro 12 mesi per rinnovo integrale